



Automobile Club d'Italia

TASSE AUTOMOBILISTICHE 2024

DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA, FISCALITÀ AUTOMOBILISTICA E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI

PREMESSA

ACI coopera alla gestione delle tasse automobilistiche in tutte le Regioni e nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

BOLLO: QUANDO PAGARE

VEICOLI IN CIRCOLAZIONE

Entro il **31 gennaio 2024** deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o superiore a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, la cui tassa di possesso sia scaduta a dicembre 2023.

Tale scadenza riguarda anche le tasse fisse per le targhe prova, rimorchi speciali (roulottes, rimorchi per trasporto di imbarcazioni ecc.), nonché le auto storiche, i quadricicli leggeri e i ciclomotori prima della messa in circolazione su strada pubblica.

Entro il **29 febbraio 2024** dovrà essere versato il bollo auto per le vetture di potenza fino ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o di potenza fiscale fino a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, per i motoveicoli, gli autocarri, gli autoveicoli speciali, i trattori stradali e gli autobus la cui tassa di possesso ha scadenza nel mese di gennaio 2024.

Entro il **31 maggio 2024** dovrà essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o superiore a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, con scadenza della tassa di possesso ad aprile 2024.

Entro il **1° luglio 2024** si dovrà versare il bollo auto per gli autocarri, gli autoveicoli speciali, i trattori stradali e gli autobus con tassa di possesso avente scadenza nel mese di maggio 2024.

Entro il **2 settembre 2024** si dovrà rinnovare il bollo auto per le vetture di potenza fino ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o di potenza fiscale fino a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, nonché per i motoveicoli la cui tassa di possesso abbia scadenza nel mese di luglio 2023.

Entro il **30 settembre 2024** dovrà essere versato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o superiore a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, con scadenza della tassa di possesso ad agosto 2023.

Entro il **31 ottobre 2024** dovrà essere versato il bollo auto per gli autocarri, gli autoveicoli speciali, i trattori stradali e gli autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di settembre 2023.

Entro il **31 gennaio 2025** deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o superiore a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, la cui tassa di possesso sia scaduta a dicembre 2024.

Si ricorda che con l'art.6 della legge n. 488/99 la tassazione per i rimorchi adibiti al trasporto di cose non è più basata sulla portata dei singoli rimorchi, bensì sul peso massimo dei rimorchi trasportabile per le automotrici (massa rimorchiabile).

VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Il bollo per i veicoli di prima immatricolazione va pagato entro il mese di immatricolazione. Se questa avviene negli **ultimi 10 giorni del mese**, però, si può pagare il bollo auto entro il mese successivo, ferma restando la decorrenza dal mese di immatricolazione.

Nelle Province Autonome di **Trento** e di **Bolzano**, anche per i veicoli immatricolati in tutti i giorni antecedenti gli ultimi 10 giorni del mese, è possibile pagare il bollo nel mese successivo senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Nella Regione **Lombardia** e nella Regione **Piemonte**, per i veicoli di nuova immatricolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il termine per corrispondere il primo pagamento della tassa è stabilito nell'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione. I rinnovi del pagamento debbono essere effettuati entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello di immatricolazione.

BOLLO: CHI DEVE PAGARE

Al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultino da pubblici registri essere **proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente** (art. 5, comma 32, D.L. 953/1982 convertito con modificazioni dalla L. 53/1983, come modificato dall'art. 53, comma 5-ter quater, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157).

Dal 1° gennaio 2016 gli **utilizzatori a titolo di locazione finanziaria**, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla scadenza del contratto medesimo, e, a dal 1° gennaio 2020, gli **utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente**, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del Pubblico registro Automobilistico di cui all'art. 51, comma 2-bis, del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, sono *obbligati in via esclusiva* al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo. Sussiste responsabilità solidale della società di leasing e della società di locazione a lungo termine senza conducente solo nel caso in cui queste abbiano provveduto al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori (art. 7, comma 2-bis, L. 99/2009).

BOLLO: QUANTO PAGARE

Occorre fare riferimento alla normativa comunitaria sulle emissioni inquinanti riportata sulla carta di circolazione per determinare a quale direttiva sia conforme il veicolo (Euro 0, 1, 2, 3, 4,5, 6) e moltiplicare il corrispondente valore riportato nella seguente tabella per ogni KW di potenza dell'automobile ad uso privato o CV, per le auto il cui libretto di circolazione riporta ancora la potenza massima espressa in CV. Per i veicoli di potenza superiore ai 100 KW (o 136 CV) il calcolo va effettuato aggiungendo all'importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV) i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per l'importo unitario riportato nel rigo successivo.

Nel caso di pagamenti inferiori all'anno occorre fare riferimento ai valori unitari riportati nelle colonne "pagamenti frazionati" e moltiplicarli per il numero di KW (o CV), dividere il prodotto ottenuto per 12 e moltiplicare tale risultato per il numero di mesi per cui si intende pagare la tassa auto.

TARIFFARIO NAZIONALE

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	3,00	3,09	2,21	2,27
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,50	4,59	3,31	3,78
EURO 1 (100 KW/136 CV)	2,90	2,99	2,13	2,20
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,35	4,48	3,20	3,30
EURO 2 (100 KW/136 CV)	2,80	2,89	2,06	2,12
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,20	4,33	3,09	3,19
EURO 3 (100 KW/136 CV)	2,70	2,78	1,99	2,05
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,05	4,17	2,98	3,07
EURO 4, 5, 6 (100 KW/136 CV)	2,58	2,66	1,90	1,96
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,87	3,99	2,85	2,94

* Per gli autoveicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 e più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW (Art. 1 comma 240 Legge 296/2006).

Nella Regione Lombardia, in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, gli importi dovuti sono ridotti del 15%; sono esclusi i pagamenti per targhe prova, per tassa di circolazione e per soggetti intestatari di un numero di veicoli superiore a 50.

Nella Regione Campania, in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, gli importi dovuti sono ridotti del 10%.

VARIAZIONI TARIFFARIE:

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Regione Abruzzo** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2024 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	3,63	3,74	2,67	2,75
Oltre 100KW/136 CV cad.	5,45	5,56	4,00	4,58
EURO 1 (100 KW/136 CV)	3,51	3,62	2,57	2,66
Oltre 100KW/136 CV cad.	5,27	5,42	3,87	3,99
EURO 2 (100 KW/136 CV)	3,39	3,49	2,50	2,56
Oltre 100KW/136 CV cad.	5,08	5,24	3,74	3,86
EURO 3 (100 KW/136 CV)	3,27	3,37	2,41	2,49
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,91	5,05	3,61	3,72
EURO 4,5,6 (100 KW/136 CV)	3,12	3,22	2,30	2,38
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,69	4,83	3,45	3,55

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Regione Campania** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2024 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	3,63	3,74	2,67	2,75
Oltre 100KW/136 CV cad.	5,45	5,56	4,00	4,58
EURO 1 (100 KW/136 CV)	3,51	3,62	2,57	2,66
Oltre 100KW/136 CV cad.	5,27	5,42	3,87	3,99
EURO 2 (100 KW/136 CV)	3,39	3,49	2,50	2,56
Oltre 100KW/136 CV cad.	5,08	5,24	3,74	3,86
EURO 3 (100 KW/136 CV)	3,27	3,37	2,41	2,49
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,91	5,05	3,61	3,72
EURO 4,5,6 (100 KW/136 CV)	3,12	3,22	2,30	2,38
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,69	4,83	3,45	3,55

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Regione Lazio** - Liguria* - Calabria - Veneto** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2024 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamen ti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	3,30	3,40	2,43	2,50
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,95	5,05	3,64	4,16
EURO 1 (100 KW/136 CV)	3,19	3,29	2,34	2,42
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,79	4,93	3,52	3,63
EURO 2 (100 KW/136 CV)	3,08	3,17	2,27	2,33
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,62	4,76	3,40	3,51
EURO 3 (100 KW/136 CV)	2,97	3,06	2,19	2,26
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,46	4,59	3,28	3,38
EURO 4,5,6 (100 KW/136 CV)	2,84	2,93	2,09	2,16
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,26	4,39	3,14	3,23

* Nella Regione Liguria dal 2023 gli importi per i veicoli euro 0 e euro 1 sono aumentati del 10%.

Nella Regione Lazio è stata introdotta una riduzione tariffaria **crescente per coloro che effettuano il pagamento entro i termini di scadenza: per il 2023 riduzione del 5%, + per il 2024 riduzione del 2,5%, + per il 2025 riduzione del 2,5%.

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Regione Toscana** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2024 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*		
EURO 0 (100 KW)	3,47	3,57
Oltre 100 KW cad.	5,45	5,56
EURO 1 (100 KW)	3,35	3,45
Oltre 100 KW cad.	5,37	5,42
EURO 2 (100 KW)	3,23	3,33
Oltre 100 KW cad.	5,08	5,24
EURO 3 (100 KW)	3,12	3,21
Oltre 100 KW cad.	4,91	5,05
EURO 4, 5, 6 (100 KW)	2,71	2,79
Oltre 100 KW cad.	4,26	4,39

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Provincia Autonoma di Bolzano** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2024 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	2,70	2,78	1,99	2,04
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,05	4,13	2,98	3,40
EURO 1 (100 KW/136 CV)	2,61	2,69	1,92	1,98
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,92	4,03	2,88	2,97
EURO 2 (100 KW/136 CV)	2,52	2,59	1,85	1,91
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,78	3,90	2,78	2,87
EURO 3 (100 KW/136 CV)	2,43	2,50	1,79	1,85
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,65	3,75	2,68	2,76
EURO 4 (100 KW/136 CV)	2,32	2,39	1,71	1,76
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,48	3,59	2,57	2,65
EURO 5 (100 KW/136 CV)	2,09	2,15	1,54	1,58
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,13	3,23	2,31	2,39
EURO 6 (100 KW/136 CV)	1,96	2,02	1,44	1,49
Oltre 100KW/136 CV cad.	2,94	3,03	2,17	2,23

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Provincia Autonoma di Trento** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2024 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	3,00	3,09	2,21	2,27
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,50	4,59	3,31	3,78
EURO 1 (100 KW/136 CV)	2,90	2,99	2,13	2,20
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,35	4,48	3,20	3,30
EURO 2 (100 KW/136 CV)	2,80	2,89	2,06	2,12
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,20	4,33	3,09	3,19
EURO 3 (100 KW/136 CV)	2,70	2,78	1,99	2,05
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,05	4,17	2,98	3,07
EURO 4 (100 KW/136 CV)	2,58	2,66	1,90	1,96
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,87	3,99	2,85	2,94
EURO 5 (100 KW/136 CV)	2,06	2,13	1,52	1,57
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,1	3,19	2,28	2,35
EURO 6 (100 KW/136 CV)	1,96	2,02	1,44	1,49
Oltre 100KW/136 CV cad.	2,95	3,03	2,17	2,23

Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione (esclusiva o doppia) elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno - a prescindere dalla effettiva tipologia di "euro" - restano invariate le tariffe vigenti nell'anno 2006, ferme restando eventuali ulteriori agevolazioni disposte dalle singole Regioni/Province Autonome. L'importo da corrispondere è quello relativo alle normative euro 4, euro 5 e euro 6, senza applicazione di sovrattassa oltre i 100 KW (136 CV). Tale disposizione ha valore sia per i veicoli omologati dal costruttore con tali caratteristiche a decorrere dalla data di immatricolazione, sia per i veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione a decorrere dalla periodicità successiva alla variazione di alimentazione.

VEICOLI ECOLOGICI

A livello nazionale i **veicoli con alimentazione esclusiva elettrica** godono di un quinquennio di esenzione a decorrere dall'immatricolazione, al termine del quale godono della riduzione del 75%.

(N.B. nella Regione Campania i veicoli elettrici godono di 7 anni di esenzione, nella Regione Valle d'Aosta di 8 anni di esenzione, nella Regione Lombardia e nella Regione Piemonte godono di esenzione permanente).

A livello nazionale l'importo della tassa è ridotto del 75% se l'alimentazione è esclusiva a metano o GPL.

Vengono riconosciute specifiche agevolazioni ai veicoli ecologici da parte delle singole Regioni e Province Autonome.

Nella Regione Lombardia e nella Regione Piemonte i **veicoli ad esclusiva alimentazione gpl o metano** godono di esenzione permanente. Nella Regione Basilicata i veicoli ad esclusiva alimentazione gpl o metano godono di esenzione per primo periodo fisso e cinque annualità. Nella Regione Puglia i veicoli ad esclusiva alimentazione gpl o metano godono di esenzione per primo periodo fisso e cinque annualità. Nelle PP.AA. di Trento e Bolzano i veicoli ad esclusiva alimentazione gpl o metano godono di esenzione di varia durata.

I **veicoli a idrogeno** nella Regione Lombardia godono di esenzione permanente, nella Regione Puglia godono di esenzione per primo periodo fisso e 5 annualità, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta godono di esenzione per primo periodo fisso e 4 annualità, nelle PP.AA. di Bolzano e Trento godono di esenzione per 5 annualità per veicoli fino a 185 kw, nella Regione Sicilia godono di 3 annualità di esenzione.

Inoltre, le Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, Province Autonome di Trento e di Bolzano, Marche, Piemonte e Veneto prevedono, secondo modalità e requisiti differenti, **esenzioni temporanee di varia durata** (Lombardia anche riduzioni) per i **veicoli ibridi o veicoli con doppia alimentazione** (benzina/gpl, benzina/metano, benzina/idrogeno, diesel/idrogeno, gasolio/metano; Lombardia anche esclusiva benzina). Informazioni dettagliate sono presenti sulle pagine regionali presenti sul sito ACI www.aci.it.

La Liguria prevede anche esenzione per 1 anno per autocarri alimentati a GNL (gas naturale liquefatto) immatricolati nel corso del 2023.

MOTOCICLI

Anche per i motocicli occorre fare riferimento alla normativa comunitaria sulle emissioni inquinanti riportata sulla carta di circolazione per determinare a quale direttiva sia conforme (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5) applicando le seguenti regole:

- per i motocicli fino a 11 KW o 15 CV è dovuta una tassa fissa secondo gli importi riportati nella seguente tabella;

- per i motocicli di oltre 11 KW o 15 CV di potenza, oltre alla tassa fissa, è dovuta una addizionale per ogni KW di potenza del motore secondo i coefficienti riportati nella seguente tabella:

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)	Superiore a 15 CV (oltre all'importo base)
EURO 0	26,00	1,70 per ogni KW	1,25 per ogni CV
EURO 1	23,00	1,30 per ogni KW	0,96 per ogni CV
EURO 2	21,00	1,00 per ogni KW	0,74 per ogni CV
EURO 3 e successivi	19,11	0,88 per ogni KW	0,65 per ogni CV

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Regione Abruzzo** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella.

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)	Superiore a 15 CV (oltre all'importo base)
EURO 0	31,46	2,06 per ogni KW	1,52 per ogni CV
EURO 1	27,83	1,57 per ogni KW	1,16 per ogni CV
EURO 2	25,41	1,21 per ogni KW	0,89 per ogni CV
EURO 3 e successivi	23,12	1,07 per ogni KW	0,78 per ogni CV

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Regione Campania** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella.

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)		Superiore a 15 CV (oltre all'importo base)	
EURO 0	31,46	2,06	per ogni KW	1,52	per ogni CV
EURO 1	27,83	1,57	per ogni KW	1,16	per ogni CV
EURO 2	25,41	1,21	per ogni KW	0,89	per ogni CV
EURO 3 e successivi	23,12	1,07	per ogni KW	0,78	per ogni CV

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Regione Lazio** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella.

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)		Superiore a 15 CV (oltre all'importo base)	
EURO 0	28,60	1,87	per ogni KW	1,38	per ogni CV
EURO 1	25,30	1,43	per ogni KW	1,05	per ogni CV
EURO 2	23,10	1,10	per ogni KW	0,81	per ogni CV
EURO 3 e successivi	21,02	0,97	per ogni KW	0,71	per ogni CV

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Regione Lombardia** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella.

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)
EURO 0	26,00	1,70 per ogni KW
EURO 1	23,00	1,30 per ogni KW
EURO 2	21,00	1,00 per ogni KW
EURO 3 e successivi	20,00	0,88 ** per ogni KW

** per motocicli EURO 3 e EURO 4 oltre 11 KW l'importo base è di euro 19,11

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Regione Toscana** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella.

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)
EURO 0	31,46	1,96 per ogni KW
EURO 1	27,83	1,50 per ogni KW
EURO 2	25,41	1,16 per ogni KW
EURO 3 e successivi	23,12	1,02 per ogni KW

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Provincia Autonoma di Bolzano** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella:

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)		Superiore a 15 CV (oltre all'importo base)	
EURO 0	23,40	1,53	per ogni KW	1,13	per ogni CV
EURO 1	20,70	1,17	per ogni KW	0,86	per ogni CV
EURO 2	18,90	0,90	per ogni KW	0,67	per ogni CV
EURO 3 e successivi	17,20	0,79	per ogni KW	0,59	per ogni CV

BOLLO: DOVE PAGARE

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente con la piattaforma PagoPA. Le possibili modalità di pagamento della tassa automobilistica sono le seguenti:

- Pago Bollo on line (servizio on line di ACI denominato Bollonet)
- Delegazioni AC
- Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Sermetra, Sermetranet, Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Group)
- esercizi convenzionati Banca 5
- punti vendita Lottomatica
- punti vendita Mooney
- Poste Italiane, mediante pagamento online allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione

- Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home banking, Sportelli bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- l'app ACI-SPACE e l'app IO, previa registrazione con Spid, Cie o eIDAS (per utenti europei), che consentono di pagare il bollo auto e di ricevere una conferma del pagamento avvenuto nelle Regioni e PA che hanno attivato il servizio.

Il costo dell’operazione è determinato dalla modalità di pagamento e dal Punto di servizio prescelti. L’informazione è reperibile sui rispettivi siti.

Nella Regione Lombardia e nella Regione Campania gli importi sono ridotti rispettivamente del 15% e del 10% in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria.

SUPERBOLLO: Sul sito ACI nella sezione “calcolo del bollo e del superbollo” è on line la compilazione automatica del modulo F24 per il pagamento del superbollo (addizionale erariale) - (per i residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano in versione italiana e versione tedesca).

BOLLO: RITARDATARI, CHE FARE?

Gli automobilisti “ritardatari” nel pagamento del bollo possono regolarizzare la propria posizione con una sanzione minima avvalendosi del cosiddetto “**ravvedimento operoso**” in base all’art. 13 del Decreto legislativo n. 472/1997, e successive modifiche (da ultimo la L. 19 dicembre 2019, n. 157). Sul sito Internet di ACI www.aci.it sono riportati i criteri di calcolo della mora nel caso del ravvedimento operoso.

SANZIONI

RITARDO DI PAGAMENTO	VERSAMENTO
----------------------	------------

entro 15 giorni dal termine di pagamento	importo bollo auto +0,1% al giorno
dal 16° al 30° giorno dal termine di pagamento	importo bollo auto +1,50%
dal 31° al 90° giorno dal termine di pagamento	importo bollo auto +1,67%
dal 91° giorno fino a un anno dal termine di pagamento	importo bollo auto + 3,75%
oltre 1 anno e entro 2 anni dal termine di pagamento	importo bollo auto + 4,29%

oltre 2 anni e fino a notifica di atti di accertamento	importo bollo auto + 5%
---	--------------------------------

INTERESSI

RITARDO DI PAGAMENTO	% INTERESSE
entro il termine del ravvedimento operoso	1% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2010 al 31/12/2010
	1,5% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2011 al 31/12/2011
	2,5% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2012 al 31/12/2013
	1% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2014 al 31/12/2014
	0,5% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2015
	0,2% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2016
	0,1% annuo con maturazione giorno per giorno

	a partire dal 1/1/2017
	0,3% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2018
	0,8% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2019
	0,05% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2020
	0,01% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2021
	1,25% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2022
	5,00% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2023
	2,50% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2024

Addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (c.d. Superbollo) - introdotta dall'art. 23, comma 21, D.L. 98/ 2011 e modificata dall'art. 16, comma 1, D.L. 201/2011 - dal 2012 è pari a €20,00 per ogni kw di potenza superiore ai 185 kw ed è ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60, al 30 e al 15% e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Non è dovuta nei casi in cui il veicolo è esentato dalla tassa automobilistica